



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio del **03/07/2019** nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Olindo Canali	giudice designato est.
dott.ssa Martina Flamini	giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **50610/2017 R.G.** e promosso da

Xxx Yyy n. ----1998 a _____(Gambia), CUI _____, elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora 23, presso lo studio dell'avv. Simona Paci che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

resistente/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35* D. L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In fatto

Con ricorso *ex artt. 35* D. L.vo 25/2008 depositato in data **26/10/2017**, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno

(presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. **Xxx Yyy** ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il **03/08/2017** e notificato il **04/10/2017**.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del **04/04/2018** è stata fissata udienza *ex art. 35 bis* comma 11¹.

All'udienza del **19/04/2019** il difensore ha insistito nei motivi del ricorso e depositato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo la liquidazione come da parametri. In tale data, la difesa depositava altresì una relazione del centro di accoglienza dove era ospite il ricorrente, e una relazione sul percorso psicologico dello stesso.

1

- ♦ La locuzione “*fissa l’udienza per la comparizione delle parti*” è ricorrente nel codice di rito (a meri fini indicativi e non tassativi cfr. artt. 162 comma 7; 181; 183; 185; 660 – con riferimento all’art 163 -; 669 *septies*; 713; 714; 723; 728 e 736 c.p.c.), ma non significa affatto che, la fissazione dell’udienza di comparizione comporti la presenza personale ovvero l’audizione di una o di entrambe le parti. Di converso, fermo il principio generale per cui il giudice “*può ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarli liberamente sui fatti di causa*” (art. 117 richiamato dall’art. 185 c.p.p.), il codice di rito, quando ha inteso disporre la comparizione personale delle parti, ne ha fatto esplicito riferimento e ciò o al fine di procedere ad attività istruttoria che non possa che prevedere la presenza personale delle parti (artt. 231 e 238 c.p.c) ovvero per procedere alla loro personale audizione (cfr. art. 707 “*i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del difensore*”; art. 708 “*All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente..*”). Ne consegue che la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti prevista dai commi 10 e 11 dell’art. 35 D. L.vo 35/2008 ha valore strettamente tecnico/processuale e non si riferisce, necessariamente, né alla *presenza personale* delle parti né, tantomeno, deve essere intesa come udienza per procedere all’*“audizione del richiedente”*. Sul punto relativo alla *necessità della udienza di comparizione e non necessità di un rinnovo dell’audizione del ricorrente, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione 17717/2018.*

Il Giudice si riservava.

Nella Camera di Consiglio del 11/07/2018 il Collegio decideva di rimettere la causa sul ruolo per procedere a nuova audizione del ricorrente.

All'udienza del 27/07/2018 la difesa domandava un breve rinvio, in quanto la convocazione era pervenuta solo il giorno prima e ciò aveva reso impossibile reperire un interprete.

All'udienza del 02/08/2018, il richiedente si è presentato e ha reso dichiarazioni, riportate a verbale. La difesa depositava documentazione attestante un recente ricovero del ricorrente. Il Giudice si riservava.

Il collegio, nella Camera di Consiglio del 19.09.2018 rimetteva ancora la causa sul ruolo, e assegnava termine alla difesa per produrre idonea certificazione relativa alle condizioni di salute del ricorrente, con indicazione del disturbo dallo stesso sofferto e l'indicazione di terapie in atto e la presumibile durata.

All'udienza del 19.01.2019, la difesa riferiva che *“da informazioni assunte presso il centro ospitante non è stato possibile predisporre un piano di trattamento e cura perché il sig. Xxx è incostante e non si presenta ai colloqui ed è refrattario a ogni cura”*.

Nella Camera di Consiglio del 13.02.2019, il Collegio disponeva la comparizione personale delle parti.

All'udienza del 27 febbraio 2019, il Collegio, rilevata l'irreperibilità del ricorrente, e l'assenza di procedimenti penali a suo carico rinviava la causa al 12/03/2019 con termine alla difesa fino all'8/03/2019 per il deposito di ulteriore memoria *“nella quale esplicherà la propria posizione e le richieste”*.

In data 12/03/2019 il Collegio, appreso che il Sig. Xxx era stato preso in carico dal Servizio ambulatoriale di Etnopsichiatria del Niguarda, rinviava l'udienza e disponeva che fosse trasmessa a cura della predetta struttura una relazione che riferisse sulle condizioni psichiatriche del ricorrente e il loro inquadramento nosografico, sulle eventuali criticità (ove raccolte in anamnesi) vissute nel paese d'origine a causa delle sue condizioni psichiche, sul trattamento terapeutico in corso, sulla durata e sugli effetti di un'eventuale interruzione e infine, ove possibile, sulla situazione complessiva della percezione sociale e della cura della malattia mentale nel paese d'origine.

Emerge dagli atti che in data 16.3.2019 _ cioè a dire a distanza di pochi giorni dalla precedente udienza – il sig. Xxx (*‘sostenendo che era stato incaricato da Dio’*) incendiava le suppellettili nella sua stanza sta al primo piano della struttura di accoglienza. Di nuovo il sig. Xxx veniva ricoverato presso il reparto di Etnopsichiatria e la Prefettura di Milano riteneva di revocare, il successivo 16.4.2019, le misure di accoglienza.

Il 14 Maggio il sig. Xxx veniva dimesso dal Reparto di Psichiatria per farvi, tuttavia, ritorno due giorni dopo per essere stato trovato mentre si aggirava in stato confusionario lungo i binari della Metropolitana di Milano

All'udienza del 5 giugno 2019 il Presidente dava conto, in presenza della difesa e del pubblico ministero comparsi in quella sede, della documentazione pervenuta dal centro e del contenuto della memoria difensiva. L'avvocato insisteva in particolare per l'accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria, e in via subordinata della protezione umanitaria.

Il PM si associava alle conclusioni formulate dal difensore.

Il Collegio si riservava.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data **03/07/2019**.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione *internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa*.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5 co. 6 T.U.I.*

1. Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito in data 02/08/2017, il ricorrente dichiarava di essere nato e cresciuto a-----, da genitori originari della Guinea Conackry, di appartenere al gruppo etnico peul e di professare la religione mussulmana. Dichiarava di non avere mai conosciuto il padre e di essere stato affidato dalla madre, a un'altra famiglia anch'essa composta da cittadini guineiani, in quanto la donna, poco dopo la sua nascita, era tornata a vivere in Guinea, dove aveva sposato un altro uomo dal quale aveva avuto due figli.

La famiglia con la quale viveva lo trattava diversamente dai genitori biologici, lo mandava a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia. *(La mattina mi alzavo e portavo l'acqua a casa. Poi compravo delle uova e le vendevo alla stazione delle auto(..) C'era una ragazza, figlia di questo signore che a volte veniva a vendere con me. Io ero obbligato lei no).* Quando gli "affari" non andavano bene e la famiglia non era soddisfatta del suo lavoro, il ricorrente veniva picchiato. Riferiva di essere stato picchiato *"tante volte da non saperle contare"*.

Un giorno, la famiglia, che viveva in affitto dal signor Aaaa, aveva dovuto trovare un altro appartamento dove stare, perché il signor Aaaa, si era risposato, e aveva deciso di utilizzare per sé l'appartamento.

La famiglia aveva dovuto cercare un altro appartamento dove stare, e per il ricorrente non c'era posto. Il ricorrente quindi si trasferiva da un amico di nome Buondia, ma dopo qualche tempo si era dovuto trasferire perché i genitori dell'amico non lo volevano più.

Il ricorrente era andato a vivere con il signor Telli. Di quel periodo il ricorrente riferiva *“il signor Telli beveva molto (...). In questa casa non c'era nemmeno la toilette o per fare la doccia.”* Riferiva altresì che *“nella casa c'era un albero di limoni”* e che *“un giorno erano arrivate tre persone, i miei parenti, per venderlo, e avevano trovato una scatola piena di bottiglie di alcool”*.

Per tale ragione *“non si sentiva in sicurezza”*, e chiedeva protezione, in quanto in caso di rimpatrio, non avrebbe avuto più nessuno da cui andare.

Sentito dal Tribunale in data 02\08\2018 il ricorrente dichiarava di ricordare e confermare le dichiarazioni rese, riprendendo – invero con narrazione non del tutto congrua – la successione delle sue vicende personali. Tuttavia precisava che il padre era della Sierra Leone e poiché era stato ricoverato di recente, avrebbe forse potuto *“dimenticare qualche cosa”*.²

2

*Ricordo e confermo le dichiarazioni. Tuttavia faccio presente che qualche mese fa sono stato ricoverato in Ospedale San Paolo; a causa di questo ricovero può darsi quindi che non ricordi qualche cosa.*²

A questo punto, alle ore 14.25, il Giudice sospende per trenta minuti l'audizione per consentire al sig Jallow di rileggere, con l'interprete le proprie dichiarazioni quindi per riferir se le confermi o meno.

Alle ore 14.45 la parte rientra. Il sig. Jallow dichiara di ricordare e confermare quanto detto in sede di audizione avanti la Commissione territoriale. Dichiara che non vi è nulla da aggiungere e che tutto è stato riportato correttamente.

L'ufficio chiede quale sia la cittadinanza del sig. Jallow e dove sia nato

Sono Gambiano e nato nella città di Brikama Town. Mia madre mi ha concepito in Guinea e mi ha partorito a Birkama

L'ufficio chiede di quale nazionalità fossero il padre e la madre

'Sono entrambi della Guinea'

L'ufficio chiede se abbia conosciuto il padre

'Non ho conosciuto mio padre'

L'ufficio chiede come sappia che il padre era della Guinea.

'Io non so quando mia madre mi ha lasciato presso una signora che si chiama Kumba a Birkama; è stata questa signora che mi ha detto che mio padre e mia madre erano della Guinea; la signora Kumba non era parente di mia madre; io non mi ricordo nulla di mia madre; la signora Kumba era sposata e aveva figli.

L'ufficio fa presente che il sig. Jallow aveva detto in sede di audizione che la madre lo aveva lasciato da suoi parenti.

'La signora Kumba, in realtà è dello stesso villaggio della Guinea da dove veniva mia madre, la signora Kumba mi ha detto che mia madre era tornata in Guinea.

L'ufficio chiede se confermi la circostanza di aver chiesto di seguire la madre in Guinea.

'Confermo di aver chiesto alla signora Kumba di andare in Guinea con mia madre. ma la signora Kumba ha detto che non sarei riuscito ad andare in Guinea; la signora mi aveva detto che prima dovevo circondarmi.

L'ufficio chiede spiegazione sul fatto che prima di andare in Guinea avrebbe dovuto circondarsi.

'Né la signora Kumba né mia madre volevano che io andassi in Guinea perchè non volevano che io incontrassi mio padre; anzi mia madre quando era in Guinea era sposata con qualcuno che era in Serra Leone .

L'ufficio da atto che il sig. Jallow continua a cambiare versione sulla risposta e l'interprete ha difficoltà a tradurre.

L'ufficio chiede per l'ennesima volta perché, per andare in Guinea avrebbe dovuto circoncidersi.

'loro non volevano che io andassi in Guinea'

L'ufficio chiede di qual religione fosse la madre

'Mia madre era musulmana'

L'ufficio chiede se il sig. Jallow sia stato circonciso quando è nato

'Non sono stato circonciso dopo la nascita'

L'ufficio chiede quando sia stato circonciso e chi l'abbia deciso.

'L'ha deciso il marito di Kumba; non so quanti anni avevo. Ora che l'ufficio me lo legge ricordo di aver detto di essere stato circonciso nel 2008.'

L'ufficio chiede di riferire su rito della circoncisione.

'L'ho fatto in ospedale accompagnato dal marito di Kumba. Mi hanno fatto una puntura per non sentire dolore. Hanno fatto un bendaggio. Mi hanno portato subito a casa e non ho dormito in ospedale.'

L'ufficio chiede se sia tornato per la medicazione

'No. Ci hanno dato le medicine a casa.'

L'ufficio fa presente che, fatta la circoncisione, avrebbe potuto raggiungere la madre in Guinea.

'a questo punto dopo la circoncisione non ho più chiesto di andare in Guinea'

L'ufficio chiede quanti figli avesse la signora Kumba

'La signora Kumba aveva tre figli'

L'ufficio chiede se fu la famiglia della signora Kumba a mandarlo al mercato a vendere.'

'Si io andavo e vendevo uova; la signora Kumba comprava le uova ed io le rivendevo al mercato.'

Quando ha cominciato a fare il sarto

'Non ricordo. Dopo la circoncisione. Avevo dieci anni. Ho cominciato da un sarto. Mia madre, prima di andare in Guinea aveva parlato con un sarto e gli aveva detto che quando fossi cresciuto dovevo prendermi a lavorare. Sono stati la signora Kumba e suo marito a portarmi dal sarto. ma la mattina dovevo vendere le uova e la sera andare dal sarto.'

'Poi c'è stato lo sfratto dalla casa. La moglie di Abibu (il proprietario della casa) non andava d'accordo con la signora Kumba e allora li ha sfrattati; la casa che avevano trovato era piccola e quindi io sono dovuto andare dal mio amico Boundia. Avevo circa 16\17 anni; io però non ce la facevo più di stare con loro; mi maltrattavano. Con Boundia rimasto tre mesi e poi il padre di Boundia mi ha mandato via; sono andato con Ibrahima Telli; e sono rimasto con lui fin quando sono patito.'

L'ufficio chiede di precisare il fatto dell'albero di limoni.

'Il marito di Kumba è venuto per prendere i limoni – io vendevo limoni- mi ha visto lì e ha finto di non conoscermi. forse perchè aveva visto bottiglie di alcool e che c'erano ragazzi che fumavano.'

L'ufficio chiede al sig. Jallow di raccontare del viaggio

'Sono partito da Brikama nel 2016 e sono andato in Mali a a Sebenenkorò nel circondario da Bamako. Sono andato in autobus. Io avevo soldi per pagare il viaggio. Quando stavo imparando a fare il sarto avevo fatto conoscenza con un amico che stava anche lui imparando a fare il sarto. Quando lui ha aperto una sartoria io ho cominciato ad andare da lui e ho guadagnato qualche soldo.'

'A Sebenenkorò ho trovato una persona che sapeva dove lavorare in una sartoria e mi ha accompagnato in quel posto; mi hanno preso a lavorare per due mesi; il posto dove lavoravo si chiamava Nimaka; però avevo paura di stare lì; perchè ha visto che davano fuoco alle persone perchè sospettate di aver rubato qualcosa; son allora scappato in Libia; ho attraversato il Mali, il Niger e quindi sono arrivato in Libia; sempre viaggiando in autobus e spendendo 50.000 CFA che avevo guadagnato a Bamako.'

L'ufficio chiede quando sia morta la madre e da chi abbia saputo della sua morte.

'Me lo ha detto Kumba. Ho saputo che è morta di colera. Sono andato a trovare Kumba mentre stavo da Boundia e lei mi ha detto che mia madre era morta.'

Nella stessa data, la difesa depositava documentazione dalla quale emergevano distinti ricoveri (dicembre 2017 e giugno 2018) rispettivamente per episodi dissociativi. Dalla documentazione risultava che il ricorrente era in cura presso il servizio di etnopsichiatria del Niguarda, senza tuttavia contenere indicazione in merito a diagnosi e terapia.

Come sopra esposto, il collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire documentazione idonea a fornire informazioni in merito alle effettive condizioni di salute del ricorrente e la terapia in atto.

Emergeva così che il ricorrente era affetto da un disturbo schizoaffettivo³. A causa di tale disturbo si era reso protagonista di improvvisi atteggiamenti violenti, in uno dei quali aveva tentato - convinto di essere in comunicazione con Dio - di bruciare degli oggetti contenuti in una borsa presente in una stanza del centro. A seguito di tale episodio la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza al signor Yyy, il quale era stato nel frattempo ricoverato.

Il servizio di etnopsichiatria dal quale era seguito, nella sua relazione del 24/05/2019, evidenziava come una evoluzione migliorativa del disturbo, possibile in fase iniziale del percorso terapeutico, diventava sempre più difficile a seguito di una cronicizzazione e raccomandava, accanto al proseguimento delle terapie farmacologiche, il collocamento in una struttura di accoglienza, ove avviare un lavoro congiunto di tipo educativo, psicoterapeutico, psichiatrico e psicosociale.

Nella nota difensiva depositata il 3 giugno 2019 la difesa evidenziava come **il sistema sanitario Gambiano fosse – in generale- carente** sia sotto il profilo della presenza di strutture e di personale, sia sotto il profilo della disponibilità di medicinali.

Quanto poi al settore psichiatrico in particolare, la difesa sottolineava come, nonostante gli inviti ricevuti in tal senso dall'OMS e dalla comunità internazionale, il Gambia non avesse ancora provveduto a modificare il Suspect Lunatic Act, una legge sulla salute

3

Cfr da ultimo certificati in data 24.5.2019 del Servizio di Etnopsichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano .

In quella data il sig. Mamadou era degente presso il reparto di Psichiatria 2 dell'ospedale Niguarda . I ricoveri si erano resi necessari a **seguito di ripetuti episodi di agitazione psicomotoria associati ad anomalie comportamentali e turbe dell'ideazione in senso megalomaniaco e mistico.** Sul piano ideativo il sig. ----presentava *'un delirio franco centrato oltre che sulla convinzione di essere oggetto di un tentativo di conversione, sull' essere in comunicazione von Dio'*. Invero emergeva come il sig. -----non disponesse di una identità, né di un sistema di relazioni che potesse consentirgli di sviluppare un senso di Sé in contatto con la realtà. Le alterazioni comportamentali osservate ed anche descritte, il senso espansivo e megalomaniaco delle sue interpretazioni deliranti depongono – secondo la certificazione in atti - *per una alterazione dell'affettività in senso maniacale.*, Ne deriva la diagnosi di un **Disturbo Schizoaffettivo**, per il quale si individuava la necessità di una prosecuzione delle cure farmacologiche, un inserimento in una struttura di accoglienza con necessità successiva di verificare *'la tenuta del paziente rispetto al progetto proposto'*; nel caso di fallimento del predetto intervento, si ipotizza un possibile *'inserimento in una struttura psichiatrica residenziale.*

mentale risalente al 1917 e dai contenuti fortemente discriminatori nei confronti dei malati mentali. Secondo le fonti consultate dalla difesa, in Gambia, i malati mentali superano le 120.000 unità. Le ricerche effettuate dal difensore evidenziavano altresì l'assenza di medici psichiatri specializzati⁴ e l'assoluta carenza di strutture destinate o comunque idonee alla cura dei malati mentali. Invero, secondo le fonti citate nel ricorso, l'unica struttura ospedaliera presente in Gambia contava su un'unica infermiera specializzata nel settore psichiatrico, e due infermieri con formazione generale. A tale quadro si aggiunge, quella che è stata definita da una risposta dell'ambasciata italiana a Dakar, come una “*generale percezione negativa della malattia*”.

Dunque la domanda di protezione internazionale nel caso di specie si fonda sulla condizione di salute del ricorrente. Come sopra esposto, la difesa insisteva a tal fine per il riconoscimento della protezione sussidiaria, o in via subordinata, della protezione umanitaria.

Il collegio ritiene di dover riconoscere la più ampia forma di protezione internazionale.

Invero, il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd “Direttiva Qualifiche”), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce “rifugiato” il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*” (lett. e dell'art. 2).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “*requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati*” (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e

dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310).

Ai sensi dell' art. 3.3 del D.lgs 251/2007 l'esame della domanda di protezione internazionale richiede che le dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'audizione personale siano valutate unitamente a tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; e alla situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ancora, come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi”* (Cass. n. 16202/2012).

“La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Venendo al caso in esame, occorre preliminarmente osservare che, in sé considerate le dichiarazioni del ricorrente risultano pienamente credibili e non in contrasto con le fonti informative sul paese d'origine.

Non vi è ragione di dubitare che il ricorrente, sia nato e abbia sempre vissuto in Gambia, sia pure ospite, per lungo tempo di una famiglia anch'essa guineiana. I confini tra questi paesi sono labili e non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non abbia realmente vissuto abitualmente in tale paese, cosa di cui del resto non dubita nemmeno la Commissione Territoriale. Si consideri in aggiunta che il ricorrente parla pular, mandingo e wolof, e appartiene al gruppo etnico peul.⁵ Il che rende compatibile, in assenza di elementi contrari, il profilo del ricorrente con il paese di provenienza dichiarato.

Ritenuta credibile la provenienza del ricorrente dal Gambia, occorre tuttavia domandarsi altresì se costui sia cittadino del Gambia e/o di altro paese, quale la Guinea. Secondo il Rapporto Easo pubblicato nel 2017

“In base alla Costituzione del 1996 (modificata nel 2001), (...), la cittadinanza gambiana è riconosciuta a:

- *qualsiasi persona nata in Gambia dopo il 1997 con almeno un genitore gambiano;*
- *qualsiasi persona nata fuori dal Gambia dopo il 1997 con almeno un genitore di cittadinanza gambiana.*

La Costituzione gambiana prevede inoltre che la cittadinanza gambiana possa essere concessa, su richiesta, a:

- *una persona che abbia sposato un cittadino gambiano e che dopo il matrimonio abbia vissuto in Gambia per almeno sette anni;*
- *una persona che abbia vissuto in Gambia per almeno 15 anni e sia:*
 - *di maggiore età e in pieno possesso delle sue facoltà;*
 - *di buona moralità;*
 - *intenzionata a risiedere permanentemente in Gambia;*
 - *in grado di mantenere sé stessa e le persone a suo carico”⁶.*

Alla luce di quanto sopra esposto risulta quantomeno dubbio che il richiedente sia cittadino del Gambia, pur non ponendosi in discussione il fatto che egli abbia sempre vissuto e sia nato in tale paese.

In quanto figlio di genitori guineiani, il ricorrente potrebbe essere considerato cittadino della Guinea Conackry⁷. Tuttavia, in assenza di specifica documentazione sul punto, e considerato che il ricorrente ha in un secondo momento dichiarato che il padre era cittadino della Sierra Leone⁸, tale circostanza risulta incerta.

Si veda a tale proposito, in particolare il rapporto EASO – European Asylum Support Office: The Gambia - Country Focus, December 2017 https://www.ecoi.net/en/file/local/1419801/90_1513324824_easo-201712-coi-report-gambia.pdf pag. 16-22.

6

EASO Country of Origin Information Report: The Gambia Country Focus, 2017,

7

Code civil [Guinea], 16 February 1983, available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b4e88.html>

8

Sierra Leone: The Citizenship (Amendment) Act [Sierra Leone], 22 June 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html>

Ritiene pertanto il collegio che, ai fini della domanda di protezione internazionale, e in conformità con le linee guida dell' UNHCR, il Gambia costituisca paese di *residenza abituale*, rispetto al quale valutare il rischio in caso di rimpatrio⁹.

Ad avviso del collegio non vi è altresì ragione di dubitare che il ricorrente, allontanato dalla famiglia “adottiva”, si sia trovato a vivere nelle condizioni di degrado da lui descritte dinanzi al funzionario della Commissione Territoriale e che proprio a causa di tali precarie condizioni non si sentisse in sicurezza.

Le ricerche effettuate dal giudice relatore hanno sostanzialmente confermato quanto esposto dalla difesa. Su una popolazione di oltre un milione, circa 120.000 persone soffrono di disturbi mentali¹⁰. L'elevato numero di persone affette da disturbi mentali in Gambia sembrerebbe essere determinato – almeno in parte - anche dal clima di terrore determinato dalla lunga dittatura dell'ex Presidente Jammeh, che avrebbe avuto ripercussioni negative anche sulle dinamiche sociali e financo familiari¹¹.

Le strutture disponibili per il trattamento della malattia mentale sono limitate¹², e il personale a disposizione non è adeguatamente formato¹³.

9

89. Where, therefore, an applicant alleges fear of persecution in relation to the country of his nationality, it should be established that he does in fact possess the nationality of that country. There may, however, be uncertainty as to whether a person has a nationality. He may not know himself, or he may wrongly claim to have a particular nationality or to be stateless. Where his nationality cannot be clearly established, his refugee status should be determined in a similar manner to that of a stateless person, i.e. instead of the country of his nationality, the country of his former habitual residence will have to be taken into account. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, available at: <https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html>

10

WHO, Mental Health, The Gambia, https://www.who.int/mental_health/policy/country/thegambia/en/

11

Si veda a tal proposito lo studio condotto da Maria Chiara Monti, Filippo Casadei dell' Associazione Onlus “Centro Penc” di Palermo intitolato “Psicopatologia geopolitica del Gambia”

12

There is limited infrastructure for mental health treatment and care in the Gambia. The Polyclinic Mental Health Unit at the Royal Victoria Teaching Hospital has a single room allocated for outpatient mental health services. The Campama Psychiatric Unit (Banjul), the only inpatient facility in the country, is

Inoltre, le ricerche svolte hanno altresì consentito di rilevare che frequentemente le persone con malattie mentali subiscono gravi violazioni dei diritti umani: possono essere incatenate¹⁴, lapidate, picchiate e incarcerate senza motivo¹⁵, subire abusi fisici e sessuali¹⁶, essere sottoposte a trattamenti senza previo consenso¹⁷. Sono inoltre stigmatizzate, fortemente ristrette nell'accesso ai servizi sociali e nell'accesso al lavoro. Sono private di diritti civili e politici, incluso il diritto di voto¹⁸. Secondo altra fonte Le

isolated and difficult to access, custodial in nature and has poor living conditions.
https://www.who.int/mental_health/policy/country/thegambia/en/

13

Human resources for mental health are also inadequate. Currently, the only mental health professionals working in The Gambia are located in the Polyclinic and the Campama Psychiatric Unit.

14

“United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Gambia*, 5 November 2013, available at: <https://www.refworld.org/docid/5280976b4.html>; Factors that influence access to mental health care service: The perspective of service users and the community in western 2 health region of the Gambia Lamin FM Barrow 2016 <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53237/master-thesis-Barrow.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

15

“United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Gambia*, 5 November 2013, available at: <https://www.refworld.org/docid/5280976b4.html>

16

“United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Gambia*, 5 November 2013, available at: <https://www.refworld.org/docid/5280976b4.html>

17

Factors that influence access to mental health care service: The perspective of service users and the community in western 2 health region of the Gambia Lamin FM Barrow 2016
<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53237/master-thesis-Barrow.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

18

“United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Gambia*, 5 November 2013, available at: <https://www.refworld.org/docid/5280976b4.html>, Freedom Newspaper Gambia: The “Suspected Lunatic Act” of 1942, Outdated Fails to Protect the Human Rights of People with Mental

persone con gravi disabilità subiscono discriminazioni e sopravvivono principalmente attraverso la carità privata¹⁹.

A ciò si aggiunga che la Costituzione Gambiana, che pure proibisce la discriminazione e/o lo sfruttamento delle persone con disabilità, non fa espressamente riferimento ai tipi di disabilità tutelati, per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione e all'occupazione (...) In particolare, la normativa non vieta esplicitamente la discriminazione nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali o mentali²⁰.

Va dato atto che da un documento del 2006, citato nel ricorso, il governo allora in carica aveva presentato un piano per cercare di colmare le criticità riscontrate nella cura dei malati mentali. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso e a conferma di quanto già osservato dalla difesa risulta ancora in vigore il discriminatorio "Suspect Lunatic Act", nonostante gli inviti in tal senso rivolti dalla comunità internazionale²¹.

Inoltre, il sistema sanitario Gambiano, in generale largamente deficitario, risulta totalmente inadeguato e privo di strutture, personale, e medicinali idonei alla cura del paziente affetto da disturbi mentali. A contribuire allo stato assolutamente inadeguato del settore psichiatrico, vi è anche il fatto, secondo l'OMS che il governo in carica, come del resto i governi precedenti, non investe nella tutela della salute mentale²².

Disorders!!! 1 ottobre 2018 <https://www.freedomnewspaper.com/2018/10/01/gambia-the-suspected-lunatic-act-of-1942-outdated-fails-to-protect-the-human-rights-of-people-with-mental-disorders/>

19

United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Gambia, The*, 3 March 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58ec8a373.html>

20

United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Gambia, The*, 3 March 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58ec8a373.html>

21

The current mental health legislation, the 'Suspected Lunatic Act' of 1942, is outdated and fails to protect the human rights of people with mental disorders. WHO, Mental Health, The Gambia, https://www.who.int/mental_health/policy/country/thegambia/en/

22

There are no specific budget allocations for mental health and the primary sources of mental health

Tali trattamenti, integrano gli atti persecutori come definiti dall'art. 7 del Dlgs. 251/2007.

Non è possibile determinare con certezza se la patologia di cui soffre il ricorrente si fosse già manifestata prima della partenza dal paese d'origine, tuttavia occorre ribadire che la valutazione della protezione internazionale richiede che sia valutato *il rischio futuro* corso dal richiedente in caso di rimpatrio. **Non vi è dubbio che, stante la patologia di cui il ricorrente, nel momento in cui si scrive, è affetto, quest'ultimo rischi di essere sottoposto a simili trattamenti.**

Secondo le fonti, in Gambia, *“la malattia mentale è quasi un tabù. Nella società si riscontra la tendenza a ritenere che le persone con malattie mentali siano meno umane di loro stesse, con ciò finendo per negare loro i diritti umani fondamentali. Ciò sembrerebbe essere ulteriormente esacerbato dalle credenze culturali e all'ignoranza che circonda la malattia che è sovente ricondotta alla stregoneria.”*²³

Risulta allora integrato il secondo requisito necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato il quale richiede che gli atti persecutori di cui all'art.7 del D.lgs. 251/2007 siano posti in essere per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica). Nel caso di specie, ad avviso del collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale. L'art. 8 lett d.) del D.lgs. 251/2007 definisce il gruppo sociale come “particolare gruppo sociale”: *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante.*

Invero, il fatto che la società percepisca i malati mentali come “meno esseri umani” degli altri, e che associ, in virtù di credenze culturali in uno con una scarsa diffusione di nozioni scientifiche, la malattia mentale alla stregoneria, implica che il malato mentale

financing are grants, which are directed towards the upkeep of the Campama Psychiatric Unit.
<https://www.refworld.org/docid/58ec8a373.html>

sia percepito e considerato come appartenente ad un gruppo sociale distinto da quello della restante popolazione.

Autori di tali trattamenti, sono, alla luce di quanto sopra esposto **in primo luogo**, le autorità governative che mantengono in vigore disposizioni discriminatorie nei confronti dei malati mentali, che impattano fortemente sulle concrete condizioni di vita di questi ultimi, impedendone l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali, al lavoro, e l'esercizio dei diritti civili e politici. E **in secondo luogo** la società maggioritaria, che proprio in ragione di credenze diffuse, può rendersi responsabile, di gravissime violazioni anche a danno dell'integrità fisica dei malati.

Ne consegue evidentemente che si ritiene, che nel caso di specie e in casi simili l'autorità governativa, in quanto essa stessa attore di persecuzione, non si attiverebbe efficacemente a tutela delle vittime di tali atti e che non siano rinvenibili nel paese di origine, altri attori in grado di offrire protezione.

L'incertezza circa l'effettiva cittadinanza posseduta dal ricorrente esonera dalla necessità di valutare se il ricorrente potrebbe essere adeguatamente tutelato in altri paesi quali la Guinea Conackry o la Sierra Leone.

2. Il ricorso va, per tanto, accolto.

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Accoglie il ricorso proposto *ex artt.* 35 e 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008 depositato in data **26/10/2017** da Xxx Yyy nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il **03/08/2017** e notificato il **04/10/2017**, e per l'effetto

Riconosce al sig.

Xxx Yyy n. ----1998 a _____(Gambia), CUI _____

lo status di rifugiato;

- nulla per le spese;

- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del **03/07/2019** .

Il Giudice est.
Dott. Olindo Canali

Il Presidente
Dott.ssa Laura
Sara Tragni